



COMUNE DI GERGEI

PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI**

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI	4
Art.1 - Oggetto del regolamento.	4
Art.2 - Norme applicabili alle concessioni di arre cimiteriali.	4
Art.3 - Aree soggette a concessione.	4
Art.4 - Limiti delle concessioni.	4
Art.5 - Divieti di concessione.	5
CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI	5
Art.6 - Atto di concessione.	5
Art.7 - Durata delle concessioni.	5
Art.8 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.	5
CAPO III - DIRITTO ALL'USO	6
Art.9 - Aventi diritto all'uso.	6
Art.10 - Ammissione in sepoltura di famiglia.	6
Art.11 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.	7
CAPO IV - MANUTENZIONE	7
Art.12 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.	7
Art.13 - Doveri in ordine alla manutenzione.	7
CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI	8
Art.14 - Rinnovo delle concessioni.	8
CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI	8
Art.15 - Cause di decadenza.	8
Art.16 - Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera.	8
Art.17 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.	9
CAPO VII - NORME TRANSITORIE	9
Art.18 - Censimento delle concessioni in atto.	9
Art.19 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.	9
Art.20 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.	10
CAPO VIII - NORME FINALI	10
Art.21 - Individuazione delle unità organizzative.	10
Art.22 - Termine per la conclusione dei procedimenti.	10
Art.23 - Entrata in vigore.	11

Art.24 - Pubblicità del regolamento.	11
Art.25 - Leggi ed atti regolamentari.	11
Art.26 - Abrogazione di precedenti disposizioni.	12
Art.27 - Sanzioni	12

CAPO I - NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati, di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale in singoli monumenti funerari e in monumenti per famiglie e collettività (cappelle).

Art.2 - Norme applicabili alle concessioni di arre cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art.1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art.824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali".

Art.3 - Aree soggette a concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art.1 sono limitate ai lotti di aree indicati nella allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

La planimetria di cui al comma precedente dovrà indicare tutte le concessioni di area in atto con le generalità dei concessionari.

Nella planimetria saranno distinte le aree per la costruzione di sepolture a tumulazione individuale in singoli monumenti funerari e quelle per monumenti di famiglie e collettività (cappelle).

Art.4 - Limiti delle concessioni.

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata ai soggetti e alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune.

Le eventuali richieste non rientranti nella precedente ipotesi saranno esaminate dalla Giunta Comunale, tenuto conto delle disponibilità delle aree.

Art.5 - Divieti di concessione.

Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a soggetti e famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione;
- b) a coloro che facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con deliberazione motivata dalla Giunta Comunale, sarà notificato agli interessati.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art.6 - Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art.1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale e sono limitate alle sole aree indicate nell'allegata planimetria.

L'atto di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art.7 - Durata delle concessioni.

Le concessioni di aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30 nel caso di sepolture in singolo monumento funerario e 99 anni nel caso di sepolture per famiglie e collettività (cappelle).

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo Capo V, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

Art.8 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda della concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

Art.9 - Aventi diritto all'uso.

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

I titolari per successione entro un anno devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Sindaco.

Il titolare della sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, per almeno dieci anni, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerenze nei confronti dei concessionari.

Art.10 - Ammissione in sepoltura di famiglia.

Nella sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il

suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario. Salvo assegnazione preventiva e nominativa il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art.11 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia, fino a completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

CAPO IV - MANUTENZIONE

Art.12 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta "concessione " o "autorizzazione" edilizia.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al "Regolamento comunale sui servizi funebri e cimiteriali" nonché gli strumenti edilizia in vigore.

Art.13 - Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di adempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse , che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V - RINNOVO DELLE CONCESSIONI

Art.14 - Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione motivata da notificare al richiedente.

Il rinnovo della concessione:

a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

CAPO VI - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art.15 - Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni può avere luogo;

a) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dalla Giunta Comunale, notificato ai concessionari o aventi titolo.

Con la stessa deliberazione sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero a redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

Art.16 - Decadenza della concessione per mancata realizzazione dell'opera.

In caso di "decadenza" delle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, saranno rimborsati, al concessionario, soltanto i due terzi

del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 15.

Con la stessa deliberazione con la quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

Art.17 - Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria.

Nel caso di decadenza della concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.S.L.

Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente art.15, dovranno essere precise:

- a)le notizie che procedono;
- b)il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non prevendendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

CAPO VII - NORME TRANSITORIE

Art.18 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà:

- a)la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- b)la elencazione con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenziario delle concessioni di aree cimiteriali";
- c)la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art.19 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

A tal fine, l'ufficio comunale notificherà, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 30 giorni, per farne richiesta.

Art.20 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 19, l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.

La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dell'area da desumere dagli atti d'ufficio o dalla data di morte dei defunti ivi tumulati o inumati.

Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione.

Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale.

CAPO VIII - NORME FINALI

Art.21 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 07.08.1990, n° 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché all'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

N. D'ORD.	OGGETTO	AREA DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI	AMMINISTRATIVA	ISTRUTTORE DIRETTIVO
2	CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI EDILIZIE	TECNICA	ISTRUTTORE DIRETTIVO

Art.22 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art.2 della legge 7 agosto 1990, n° 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

N. D'ORD.	OGGETTO	GIORNI UTILI PER LA DEFINIZIONE
1	CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE INDIVIDUALE IN SINGOLI MONUMENTI FUNERARI E PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA'	90
2	CONCESSIONI EDILIZIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PER SEPOLTURE A TUMULAZIONE PER FAMIGLIE E COLLETTIVITA' (CAPPELLE)	90
3	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE	60
4	AUTORIZZAZIONI EDILIZIE PER LA REALIZZAZIONE DI SEPOLTURE A SISTEMA DI TUMULAZIONE INDIVIDUALE IN SINGOLO MONUMENTO FUNERARIO	60

Art.23 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà di venuta esecutiva.

Art.24 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n° 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Comunale.

Art.25 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n° 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il regio decreto 9 luglio 1939, n° 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - il D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - il "Regolamento comunale per i servizi funebri e cimiteriali";
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art.26 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art.27 - Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt.106 e 107 del T.U.L.C.P. e marzo 1934, n° 383, dell'art.344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n° 1265, e della legge 24 novembre 1981, n° 689.